

19431/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Rel. Consigliere

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE

- Consigliere -

Oggetto

TUTELARE  
AMMINISTRAZIONE  
SOSTEGNO  
REG. COMPETENZA

Ud. 08/09/2020 -  
CC

R.G.N. 23869/2019

Cau. 19431  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23869/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza del 31/07/2019 nel procedimento vertente tra TRIBUNALE DI IMPERIA, da una parte, e MASSIMO, dall'altra, ed iscritto al n. 1977/2018 R.G. di quell'Ufficio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERRONI, che chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale di Savona.

### FATTI DI CAUSA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Savona ha chiesto, in data 9/10/2018, al Giudice Tutelare presso il suddetto Tribunale la nomina di un amministratore di



Questa Corte ha già da tempo affermato che *«in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze»* (Cass. 9389/2013; Cass. 23772/2017). Sempre questa Corte ha chiarito che *«in tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere transitorio della sua permanenza, sull'istanza di sostituzione dell'amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza»* (Cass. 6880/2012).

Stante l'alternatività del criterio di cui all'art.404 c.c., si è ritenuto che lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione (Cass. 588/2008); si è dato sempre rilievo al requisito della volontarietà dello spostamento della dimora

abituale o del domicilio del soggetto destinatario dell'amministrazione di sostegno (Cass.19017/2011).

Questa Corte ha poi precisato (Cass. 21370/2011) che *«il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti»*.

Naturalmente, le risultanze anagrafiche da sole non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l'apertura del procedimento (Cass.16544/2013; cfr.Cass. 23107/2014 e Cass. 1631/2016).

Ora, a sostegno del provvedimento, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia non ha solamente addotto la mancanza di prove contrarie alla presunzione di effettiva dimora nel luogo di residenza al momento della proposizione dell'istanza della Procura della Repubblica di Savona diretta ad ottenere l'apertura dell'amministrazione di sostegno, dando rilievo a una

serie di circostanze che smentiscono una effettiva modifica della dimora abituale (la mancanza di una manifestazione di volontà dell'interessato, l'ospitalità solo notturna offerta dal Centro Caritas di Sanremo), originariamente in Andora presso la famiglia della sorella (la quale ha rappresentato al giudice tutelare di Savona le personali difficoltà a tenere in casa il fratello, a causa dei suoi problemi di salute); non risulta in definitiva dagli atti che l'amministrando non abbia più i propri rapporti o interessi principali in Andora, residenza anagrafica e dimora abituale prima della domiciliazione (notturna) presso la Caritas di Sanremo, e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato in Sanremo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Savona. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Savona.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8/09/2020.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi.

17 SET. 2020



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra